



REGOLAMENTO SOCI PARTECIPANTI FONDAZIONE MUSICALE VINCENZO APPIANI ETS

ART.1

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 5 e 6 dello Statuto della Fondazione Musicale Vincenzo Appiani dal Consiglio d'Amministrazione. È possibile l'apporto di modifiche al presente regolamento a seguito di regolare delibera del Consiglio d'Amministrazione.

ART.2

Fanno parte dell'Assemblea dei Partecipanti persone fisiche e giuridiche (pubbliche o private) che presenteranno regolare richiesta che condividendo le finalità della Fondazione contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali e immateriali. Ad essi verrà attribuita dal Consiglio d'Amministrazione la qualifica di membro della Fondazione con le seguenti tipologie:

- **PARTECIPANTI ORDINARI:** saranno coloro che verseranno alla Fondazione un contributo economico annuo a partire da **euro 100,00**. I Partecipanti potranno inoltre offrire le proprie competenze/prestazioni professionali contribuendo operativamente ed utilmente alla vita della Fondazione stessa; la qualifica cesserà con l'interruzione dell'erogazione del contributo da parte del Partecipante o per sopravvenute incompatibilità con la qualifica di partecipante a mero giudizio del Consiglio d'Amministrazione.

Possono presentare la propria candidatura i Docenti della Fondazione che desiderano partecipare all'attività della Fondazione con la propria professionalità extra didattica. I Docenti sono dispensati dal pagamento della quota.

- **PARTECIPANTI SOSTENITORI:** saranno coloro che verseranno alla Fondazione un contributo annuo di rilevanza economica a partire da **euro 300,00**; la qualifica cesserà con l'interruzione dell'erogazione del contributo da parte del Partecipante o per sopravvenute incompatibilità con la qualifica di partecipante a giudizio del Consiglio di Amministrazione.

- **PARTECIPANTI ONORARI:** saranno coloro che destineranno alla Fondazione somme di denaro di particolare rilevanza economica una tantum ovvero destineranno a favore della Fondazione beni durevoli di valore consistente; la qualifica rimarrà in essere a tempo indeterminato.

La qualifica sarà concessa ovvero revocata a mero giudizio del Consiglio di Amministrazione.

ART.3

Gli aspiranti Partecipanti dovranno inviare apposita domanda di candidatura, da rivolgere al Presidente della Fondazione, presso la sede della stessa, specificando i propri dati identificativi ed anagrafici se trattasi di persone fisiche ovvero camerali e fiscali se trattasi di enti, società e persone giuridiche in genere. Saranno messi a disposizione degli aspiranti partecipanti lo Statuto della Fondazione ed il presente Regolamento.

ART.4

La domanda, redatta secondo il modello fornito dalla Fondazione, dovrà specificare la natura e l'entità della contribuzione (durata e periodicità) ed eventuali servizi professionali che l'aspirante Partecipante è in grado di offrire.

ART.5

Il Consiglio di Amministrazione valuterà le domande pervenute e delibererà a Suo insindacabile giudizio l'attribuzione o meno di qualifica agli aspiranti Partecipanti, in conformità alle regole statutarie ed ai criteri di attribuzione delle qualifiche stabiliti nell'Art. 2 del presente Regolamento.



ART.6

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione è stata effettuata.

La qualifica di Partecipante permette di diventare membro dell'Assemblea dei Partecipanti

L'Assemblea dei Partecipanti, in quanto organo consultivo, esprime il suo parere non vincolante, e formula pareri e proposte, sulle attività e sui programmi della Fondazione. Inoltre può proporre candidature di persone che desiderino partecipare attivamente alla gestione della Fondazione

L'Assemblea dei Partecipanti è convocata dallo stesso Presidente e si riunisce almeno una volta all'anno prima della chiusura dell'esercizio, e ogni qualvolta lo richieda il Consiglio di Amministrazione o un quarto dei membri dell'Assemblea stessa.

Rientra tra i compiti dell'Assemblea dei Partecipanti la nomina di due membri del Consiglio di Amministrazione, che devono essere scelti tra i Docenti della Scuola, iscritti all'Assemblea dei Partecipanti. Rientra, altresì, tra i compiti dell'Assemblea dei Partecipanti la nomina dei membri dell'Organo di Controllo e Revisione e, in caso di decadenza di uno o più Consiglieri Fondatori, la nomina dei sostituti.

ART.7

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le clausole statutarie.

Monza, 16 Gennaio 2024